



**DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA**  
**(Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini)**

**Istituita ai sensi della L.R. 4/2016 con deliberazione di G.R. n. 212 del 27/02/2017**

**REGOLAMENTO PER L'ACQUISIZIONE DI BENI, SERVIZI, LAVORI, DI  
IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILIEVO COMUNITARIO**

**Approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 4/2018 del  
16/01/2018**

## Sommario

CAPO I PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	4
Art. 1 Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 – Soglie di riferimento e modalità di affidamento.....	5
CAPO II Procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture.....	8
Art. 3 Procedura di affidamento.....	8
Art. 4 Ruolo e funzioni del Responsabile Unico del Procedimento e Commissione di gara.....	9
CAPO III Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro.....	11
Art. 5 – Avvio della procedura.....	11
Art. 6 – Criteri di selezione.....	11
Art. 7 – Scelta del contraente e obbligo di motivazione.....	12
Art. 8 – Mercato elettronico.....	13
Art. 9 – Stipula contratto e pubblicità.....	14
CAPO IV Affidamento di lavori di importo complessivo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 209.000,00 euro.....	16
Art. 10 - Avvio della procedura.....	16
Art. 11 – Indagine di mercato.....	17
Art. 12 – Elenchi dei fornitori.....	17
Art. 13 – Confronto competitivo – Selezione degli operatori economici.....	18
Art. 14 – Modalità di partecipazione.....	19
Art. 15 – Stipula contratto e pubblicazione.....	20
CAPO V Affidamento di contratti di lavori di importo complessivo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro.....	20
Art. 16 – Procedura di affidamento.....	20
CAPO VI Affidamento di contratti di lavori di importo complessivo pari o superiore a euro 1.000.000,00 euro e inferiore a 5.225.000,00 euro.....	21
Art. 17 – Procedura di affidamento.....	21
CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI.....	22

Destinazione Turistica Romagna (Province di Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini)

*Regolamento acquisizione beni, servizi, lavori di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario*

Art. 18 - Pagamenti - Regolare esecuzione .....	22
Art. 19 - Oneri fiscali .....	22
Art. 20 - Garanzie .....	22
Art. 21 - Tutela dei dati personali .....	23
- Art. 22 – Norma di rinvio.....	23
Art. 23 - Entrata in vigore e norme transitorie.....	23

## **CAPO I PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE**

### ***Art. 1 Oggetto del Regolamento***

- 1) Il presente regolamento disciplina, nel pieno rispetto del quadro normativo vigente, l'attività contrattuale della Destinazione Turistica Romagna (di seguito Destinazione) relativamente alle modalità, i limiti e le procedure per l'acquisizione di beni, servizi, lavori, di importo inferiore alle soglie di rilievo comunitario, in attuazione di quanto previsto dall'art. 36 del codice dei contratti pubblici, approvato con D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. (di seguito 50/2016)
- 2) Le soglie di cui al comma precedente sono periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
- 3) Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi di affidamento nel rispetto dei principi di cui agli artt. 30 e 36, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016: economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.
- 4) Il Regolamento si applicherà conseguentemente ogni qualvolta la Destinazione avrà necessità di acquisire una prestazione inerente la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l'acquisizione di forniture (di seguito anche "acquisizioni") in conformità a quanto disposto dal codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016 e succ. modif. (di seguito anche "Codice") e dalle Linee guida predisposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche "ANAC").

**Art. 2 – Soglie di riferimento e modalità di affidamento**

- 1) Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del Codice e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, la Destinazione procede all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 36 del Codice, secondo la tabella che segue che riporta la tipologia di contratti e valore stimato (al netto dell'imposta sul valore aggiunto) quale sottosoglia\* e ambito di applicazione:

<b>LAVORI</b>			
Sottosoglie*	Importo in € *		Norme D.Lgs 50/2016 e D.Lgs 56/2017
A	0,00	< 40.000,00	Art. 36 c 2 lett. a) Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta
B	40.000,00	< 150.000,00	Art. 36 c 2 lett. b) Affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti di almeno <b>dieci operatori</b> economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di dieci operatori. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
C	150.000,00	< 1.000.000,00	Art. 36 c 2 lett. c) Affidamento mediante la procedura negoziata con consultazione di almeno <b>quindici operatori</b> economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite

			elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati.
D	1.000.000,00	< 5.225.000,00	Art. 36 c 2 lett. d) Affidamento mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'art. 95 comma 4 lett. a)
<b>SERVIZI /FORNITURE</b>			
E	0,00	< 40.000,00	Art. 36 c 2 lett. a) Affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici
F	40.000,00	< 209.000,00	Art. 36 c 2 lett. b) Affidamento mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno <b>cinque operatori</b> economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.

**\* NOTA BENE**

Gli importi delle soglie indicate devono intendersi automaticamente adeguati a quanto previsto dall'art. 35 comma 3 del Codice e dalla specifica normativa richiamata anche in tabella ovvero sono periodicamente rideterminati con provvedimento della Commissione Europea.

Ai contratti pubblici aventi per oggetto, lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie di sopra evidenziate, ovvero per i contratti di valore pari o superiore alle soglie di rilevanza comunitaria si applicano le disposizioni del Codice.

- 2) Ai fini dell'aggiudicazione, nei casi di cui alle lettere A/B/E/F, la Destinazione verifica esclusivamente i requisiti di carattere generale mediante consultazione della Banca dati nazionale degli operatori economici di cui all'articolo 81 del Codice
- 3) La Destinazione verifica il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti nella lettera di invito o nel bando di gara.

- 4) In caso di procedure negoziate, la verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avviene esclusivamente sull'aggiudicatario.  
La Destinazione può comunque estendere le verifiche agli altri partecipanti.
- 5) In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79 del Codice, i termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63 del Codice possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73 del Codice, comma 4, con gli effetti previsti dal, primo periodo, del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.
- 6) Fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, l'affidamento e l'esecuzione degli appalti, nell'ambito delle soglie e sottosoglie di cui al presente articolo, avvengono nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, altresì i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, di pubblicità di cui all'articolo 30, comma 1 del Codice, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese.

## CAPO II Procedura di acquisizione di lavori, servizi e forniture

### Art. 3 Procedura di affidamento

1. La procedura di affidamento si avvia con la determina a contrarre secondo il riparto di competenze e poteri di spesa di cui alla tabella sotto indicata, così come modificati e/o aggiornati in forza delle decisioni dei soggetti o degli organi competenti:

Tipologia di contratto	Importi / Soggetti e Organi competenti	
	RUP	RUP, Direttore
Realizzazione lavori	< € 40.000,00	≥ € 40.000,00 > € 1.000.000,00
Acquisizione di servizi	< € 40.000,00	≥ € 40.000,00 < € 209.000,00
Acquisizione di forniture	< € 40.000,00	≥ € 40.000,00 < € 209.000,00

2. La determina a contrarre deve contenere:

- la procedura prescelta tra quelle previste nel presente Regolamento, e i criteri di selezione degli operatori economici;
- il criterio di selezione delle offerte: criterio del prezzo più basso o criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e nel caso di questa ultima ipotesi con specificazione degli elementi di valutazione delle stesse;
- gli elementi essenziali del contratto;
- l'eventuale suddivisione dell'appalto in lotti funzionali in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture;
- nulla osta contabile espresso dal Direttore con indicazione del capitolo di spesa indicato dall'Ufficio Ragioneria.

3. Nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di importo inferiore 1.000,00 euro per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura, si può procedere a una determina a



contrarre o atto equivalente che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale, garantendo il rispetto di criteri di economicità e di rotazione dei fornitori.

4. Per importi inferiori a euro 1.000, visto che la Legge 208/2015, comma 502, ha eliminato l'obbligo di approvvigionamento tramite le piattaforme telematiche (Consip ed Intercenter) il Direttore è autorizzato ad emettere direttamente ordini di acquisto con affidamenti diretti, previa adeguata istruttoria documentata circa le ragioni e le motivazioni della scelta.

#### ***Art. 4 Ruolo e funzioni del Responsabile Unico del Procedimento e Commissione di gara***

1. Per ogni acquisizione sottosoglia da eseguirsi, di norma, mediante utilizzo di "procedure telematiche", si opera attraverso il Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP) i cui compiti, funzioni, requisiti di professionalità sono dettagliatamente previsti dall'art. 31 del Codice e dalla delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016.
2. Il RUP viene nominato con atto formale per ogni singola procedura, esclusivamente dal Direttore quando non già precedentemente nominato con atto di organizzazione
3. Il RUP viene scelto tra il personale di ruolo della Destinazione, sulla base del valore/complessità della procedura, del necessario livello di inquadramento, nonché delle competenze professionali, dell'anzianità di servizio, della pertinenza della funzione ricoperta in relazione all'oggetto del contratto, dell'esperienza maturata, oltre che delle eventuali particolari specializzazioni tecniche
4. In caso di assenza o impedimento prolungati del RUP, tali da compromettere la regolare tempistica del procedimento, il RUP viene sostituito, in osservanza dei criteri di cui al presente articolo, nel rispetto delle medesime formalità seguite per la sua designazione.
5. L'Ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.
6. Il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente Regolamento, ivi compresi gli affidamenti diretti e la vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

7. Il RUP riferisce immediatamente al Direttore su qualsiasi criticità e, in particolare, su fatti che determinano o facciano ritenere possibile il verificarsi di irregolarità o rallentamenti, facendo proposte per il loro superamento ovvero segnalando iniziative assunte a tal fine.
8. Per quanto non espressamente previsto si rinvia, ove applicabile, alla disciplina del Codice dei Contratti art. 31 “Ruolo e funzioni del RUP del procedimento negli appalti e nelle concessioni”.
9. Nei casi in cui il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura individuata sia quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa - ovvero in qualsiasi altra ipotesi sia ritenuta necessaria (ad esempio per valore e/o rilevanza e/o oggetto dell’appalto) – la valutazione tecnica ed economica delle offerte e/o dei progetti è effettuata da una Commissione Giudicatrice (nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice) composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto.
10. La Commissione, è costituita da un numero dispari di Commissari, non superiore a 5 (cinque) individuato dalla stazione appaltante e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni
11. I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all’Albo istituito presso l’ANAC, in base alle Linee Guida dell’Anac n. 5 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”. Fino all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.

## **CAPO III Affidamento di lavori, servizi e forniture di importo complessivo inferiore a 40.000,00 euro**

### ***Art. 5 – Avvio della procedura***

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Codice, l'affidamento di contratti riguardanti lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro può avvenire tramite **affidamento diretto**, adeguatamente motivato, o per lavori tramite amministrazione diretta.
2. E' rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, la facoltà di svolgere un preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari;
3. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono comunicati al Consiglio di Amministrazione della Destinazione e affidati dal Direttore al RUP;
4. La procedura prende l'avvio con l'atto di determina a contrarre a firma del Direttore, nella quale si definisce l'esigenza che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura, le principali condizioni contrattuali

### ***Art. 6 – Criteri di selezione***

1. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, i criteri di selezione sono connessi al possesso di requisiti minimi di:
  - a) idoneità professionale, comprovata l'attestazione dell'iscrizione al Registro della Camera di Commercio o ad altro Albo, ove previsto, capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto del contratto;
  - b) capacità economica e finanziaria, comprovata con la dimostrazione di livelli minimi di fatturato globale o con altra documentazione considerata idonea;
  - c) capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto;
2. I requisiti minimi devono essere proporzionati all'oggetto del contratto e tali da non compromettere la possibilità delle piccole e medie imprese e delle microimprese di risultare affidatarie.

**Art. 7 – Scelta del contraente e obbligo di motivazione.**

1. L'affidamento diretto, a discrezionalità della stazione appaltante, può essere preceduto da una mera indagine esplorativa senza l'osservanza di alcuna formalità (informale e non tracciabile);
2. L'affidamento, a discrezione della stazione appaltante, può avvenire attraverso valutazione comparativa di preventivi di spesa.
3. La richiesta di preventivo avviene ordinariamente mediante “PEC” (posta elettronica certificata) o altri strumenti di trasmissione prescelti dal RUP.
4. La richiesta di preventivo contiene almeno i seguenti elementi:
  - a) tipologia e genere dell'affidamento;
  - b) importo massimo stimato;
  - c) criterio di aggiudicazione dell'appalto;
  - d) termine per l'esecuzione delle prestazioni di lavori, servizi o forniture;
  - e) prescrizioni tecniche (micro-capitolato) delle prestazioni oggetto dell'affidamento, laddove necessarie;
  - f) eventuale cauzione ex art. 103 del Codice;
  - g) il nominativo del RUP.
5. L'offerta, da parte dell'operatore economico invitato, deve pervenire ordinariamente mediante “PEC” o altri strumenti di trasmissione prescelti dal RUP.
6. La Destinazione nel rispetto del principio di rotazione, richiamato al comma 1 dell'articolo 36 del Codice, può consentire un nuovo affidamento all'operatore economico uscente, in base a una stringente motivazione, avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.
7. Il termine fissato per la presentazione delle offerte è fissato per un periodo minimo di 15 giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di 5 giorni; il termine viene fissato dalla data di trasmissione della richiesta di preventivo;
8. L'individuazione degli operatori da invitare deve essere formalizzata in un atto, sottratto all'accesso e secretato sino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, in aderenza all'articolo 53, comma 2°, lettera b, del Codice. Su tale atto, il RUP deve espressamente dichiarare, con separata sottoscrizione, l'assenza di eventuali propri conflitti di interesse, ai sensi dell'articolo 42 del Codice.

9. In qualsiasi caso la scelta degli operatori può avvenire:
- a. attraverso il ricorso agli elenchi dei fornitori di cui all'art. 12 del presente regolamento, anche attraverso il sorteggio nel rispetto del principio di rotazione
  - b. attraverso l'esperimento di avvisi finalizzati all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici
  - c. per sorteggio tra tutti coloro che sono presenti all'atto della pubblicazione dell'offerta, sul mercato elettronico di cui all'art.8.

### ***Art. 8 – Mercato elettronico***

1. Ai sensi dell'art. 7 c. 2 del D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito con modificazioni dalla L. 94/2012, le amministrazioni pubbliche per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti;
  2. Ai sensi del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con L. 135/2012, art. 1, comma 1, le pubbliche amministrazioni devono provvedere all'approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla Consip S.p.A., pena la nullità dei contratti stipulati;
  3. L'art. 58, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 (Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione) prevede che, ai sensi della normativa vigente in materia di documento informatico e di firma digitale, nel rispetto dell'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei principi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, le stazioni appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con sistemi telematici nel rispetto delle disposizioni del Codice. L'utilizzo di tali sistemi telematici non deve alterare la parità di accesso agli operatori o impedire, limitare o distorcere la concorrenza o modificare l'oggetto dell'appalto, come definito dai documenti di gara;
  4. Nel caso in cui da una ricerca effettuata sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, la cui istruttoria deve rimanere depositata agli atti della Destinazione, non risultino attive convenzioni e/o cataloghi per l'acquisto di Prodotti e/o Servizi e/o Lavori di manutenzione, il Soggetto Aggiudicatore si avvarrà delle procedure di scelta del contraente previste dal Codice.
- Nei casi di ricorso al mercato elettronico (M.E.P.A. o InterCenter) il RUP deve utilizzare esclusivamente le RdO (Richieste di Offerta), dando luogo a una procedura comparativa tra almeno due operatori.

- La scelta degli operatori avviene anche sulla base della disciplina di cui all'art. 7 che precede.
- Tenendo conto delle peculiarità del mercato elettronico, il RUP deve comunque osservare le disposizioni del presente regolamento, compresa la preventiva dichiarazione di assenza di conflitto di interesse in merito agli operatori da invitare.

### **Art. 9 – Stipula contratto e pubblicità**

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere. Lo scambio avviene mediante posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli Stati membri.
2. Nei casi di ricorso al mercato elettronico attraverso Richiesta di offerta (RDO), il contratto di fornitura dei beni e/o servizi, composto dall'offerta del fornitore prescelto e dal Documento di Accettazione generato dal Sistema, si intende validamente perfezionato nel momento in cui il "Documento di Accettazione" firmato digitalmente viene caricato a Sistema.
3. Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice, il contratto non può essere stipulato prima di 35 (trentacinque) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Tale termine dilatorio non si applica:

- se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
  - nel caso di appalto basato su un accordo quadro di cui all'art. 54 del Codice, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'art. 55 del Codice, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'art. 3 lettera *bbbb*) del Codice e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettere a) e b)<sup>1</sup>.
4. Il RUP, ai sensi dell'articolo 29, comma 1°, del Codice, pubblica ed aggiorna sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 l'avviso sui risultati della procedura di affidamento che contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente

---

<sup>1</sup> Art. 32 comma 9, del Codice.

proposto offerte e di quelli invitati, i seguenti dati: tipologia e genere dell'affidamento; operatori economici invitati; numero delle offerte pervenute; nominativo dell'operatore economico aggiudicatario, importo dell'aggiudicazione.

5. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso, ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.

**CAPO IV Affidamento di lavori di importo complessivo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 209.000,00 euro.**

***Art. 10 - Avvio della procedura***

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b), del Codice l'affidamento di contratti riguardanti lavori, di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro può avvenire tramite **procedura negoziata** previa consultazione di almeno **dieci operatori economici**, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura negoziata previa consultazione di dieci operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati
2. Ai sensi degli artt. 35 comma 1 lettera c) e 36 comma 2, lettera b), del Codice l'affidamento di contratti riguardanti servizi o forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 209.000,00 euro (art. 35 comma 1 lettera c), può avvenire tramite **procedura negoziata** previa consultazione di almeno **cinque operatori** economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti
3. La procedura prende avvio con la determina a contrarre a firma del Direttore che definisce, oltre all'esigenza che intende soddisfare tramite l'affidamento del contratto, le caratteristiche minime delle opere/beni/servizi che intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori da invitare e il criterio per la scelta della migliore offerta;
4. Le attività delineate dalla norma si articolano in due fasi:
  - a) lo svolgimento di indagini di mercato secondo le modalità di cui all'art. 11 o la consultazione di elenchi per la selezione di operatori economici da invitare al confronto competitivo secondo le modalità di cui all'art. 12
  - b) il confronto competitivo tra gli operatori economici selezionati e invitati.



### ***Art. 11 – Indagine di mercato***

1. La fase dell'indagine di mercato è promossa dal RUP unico del procedimento. Le indagini di mercato avvengono secondo le modalità ritenute più convenienti, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o di amministrazioni aggiudicatrici, nonché di altri fornitori esistenti, formalizzandone i risultati, eventualmente ai fini della programmazione e dell'adozione della delibera/determina a contrarre, avendo cura di escludere quelle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento.
2. La Destinazione assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato. A tal fine pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.
3. L'avviso indica almeno:
  - a) il valore dell'iniziativa;
  - b) gli elementi essenziali del contratto;
  - c) i requisiti di idoneità professionale;
  - d) i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria;
  - e) le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
  - f) il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura; i criteri di selezione degli operatori economici;
  - g) le modalità per prender contatto con la Destinazione.
4. Nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dell'affidatario mediante sorteggio pubblico, di cui sarà data successiva notizia.
5. Per gli acquisti sul Mepa, nel caso di invito esteso a tutti i fornitori abilitati al Bando attivo di riferimento, non è necessario far precedere l'invio della Richiesta di Offerta dalla pubblicazione dell'avviso sul profilo della Destinazione e sulla Sezione "Amministrazione Trasparente".
6. Il termine fissato per la risposta all'indagine di mercato coincide con il periodo di pubblicazione.

### ***Art. 12 – Elenchi dei fornitori***

1. La Destinazione può individuare gli operatori economici selezionandoli da elenchi costituiti secondo le modalità di seguito individuate, ai sensi dell'art. 36, comma 7 del Codice.

2. Gli elenchi sono costituiti a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà dell'amministrazione di realizzare un elenco di soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare, reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti", o ad altre forme di pubblicità. L'avviso indica, oltre alle modalità di selezione degli operatori economici da invitare e ai requisiti generali di moralità desumibili dall'art. 80 del Codice, le eventuali categorie e fasce di importo in cui la Destinazione intende suddividere l'elenco e gli eventuali requisiti minimi, richiesti per l'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria o fascia di importo.
3. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.
4. La Destinazione procede alla valutazione delle istanze di iscrizione nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'istanza.
5. L'avviso pubblico di cui al comma 2 prevede le modalità di revisione degli elenchi, con cadenza almeno annuale, disciplinando compiutamente modi e tempi di emendamento. Gli operatori economici informano tempestivamente la stazione appaltante delle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.
6. La Destinazione, secondo motivata valutazione, esclude dagli elenchi gli operatori economici che hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stessa o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale.
7. Gli elenchi sono pubblicati sul sito web della Destinazione.

### ***Art. 13 – Confronto competitivo – Selezione degli operatori economici.***

1. Una volta conclusa l'indagine di mercato e formalizzati i relativi risultati, ovvero consultati gli elenchi di operatori economici, la Destinazione seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e comunque, in numero almeno pari a cinque se si tratta di servizi o forniture o dieci se si tratta di lavori, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.
2. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, la stazione appaltante può procedere al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione di elenco. In tale ipotesi, la Destinazione rende tempestivamente noto, con adeguati strumenti di pubblicità, la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né

siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2, lett. b) del Codice.

3. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b), la Destinazione è comunque tenuta al rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Il numero minimo di 5 (cinque) operatori da invitare (per contratti di servizi e forniture) e 10 (dieci) (per contratti di lavori) ove esistenti, non esclude che la Destinazione definisca discrezionalmente il numero di imprese da invitare anche in numero superiore al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale.

#### ***Art. 14 – Modalità di partecipazione.***

1. Una volta selezionati gli operatori economici, sulla base dei criteri individuati dalla stazione appaltante ed esplicitati nella determina a contrarre, gli stessi sono invitati a presentare offerta a mezzo di posta elettronica certificata ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera (art. 75, comma 3 del Codice). Tutti gli operatori sono invitati contemporaneamente. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e seria, e in particolare:
  - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
  - b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatore economico selezionato da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'elenco;
  - c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
  - d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
  - e) il criterio di aggiudicazione e, nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
  - f) la misura delle penali;
  - g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
  - h) l'eventuale richiesta di garanzie;
  - i) il nominativo del RUP.

All'invito sono allegati lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.

2. Per la scelta del criterio di aggiudicazione, restano ferme le previsioni di cui all'art. 95 del Codice

3. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, si svolgono in forma pubblica e le relative attività sono verbalizzate.

#### ***Art. 15 – Stipula contratto e pubblicazione.***

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto avviene, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.
2. È esclusa l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, nei seguenti casi:
  - se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o dell'inoltro degli inviti nel rispetto del Codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;
  - nel caso di appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54 del Codice, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione, di cui all'articolo all'art. 55 del Codice, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) del Codice e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettere a) e b) (ossia per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro e per importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori o alle soglie comunitarie per servizi e forniture mediante procedura negoziata.

### **CAPO V Affidamento di contratti di lavori di importo complessivo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro**

#### ***Art. 16 – Procedura di affidamento***

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del Codice i lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro possono essere affidati tramite **procedura negoziata**, con consultazione di almeno **quindici operatori** economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del presente Regolamento
3. I requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati dall'attestato di qualificazione SOA (art. 84 del Codice) per categoria e classifica.

## **CAPO VI Affidamento di contratti di lavori di importo complessivo pari o superiore a euro 1.000.000,00 euro e inferiore a 5.225.000,00 euro**

### ***Art. 17 – Procedura di affidamento***

5. Ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera d) del Codice, i contratti di lavori di importo pari o superiore a € 1.000.000,00 e inferiore alla soglia di 5.225.000,00 euro (art 35 del Codice e succ. modif.) sono affidati mediante ricorso alle procedure ordinarie fermo restando quanto previsto dall'art. 95 comma 4 lettera a) del Codice.

## **CAPO VII DISPOSIZIONI FINALI**

1. In caso di ricorso alle procedure ordinarie, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 79 del Codice, i termini minimi stabiliti negli articoli da 60 a 63 del Codice possono essere ridotti fino alla metà. I bandi e gli avvisi sono pubblicati sul profilo del committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l'ANAC di cui all'articolo 73, comma 4 del Codice, con gli effetti previsti dal comma 3, primo periodo, del citato articolo. Fino alla data di cui all'articolo 73, comma 4, per gli effetti giuridici connessi alla pubblicazione, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo pari o superiore a cinquecentomila euro e per i contratti relativi a forniture e servizi sono pubblicati anche sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici; per i medesimi effetti, gli avvisi e i bandi per i contratti relativi a lavori di importo inferiore a cinquecentomila euro sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori.

### ***Art. 17 - Pagamenti - Regolare esecuzione***

1. Le fatture obbligatoriamente in formato elettronico, ai sensi dell'art. 21 comma 1 D.P.R. 633/72, sono liquidate dalla Destinazione con la cadenza temporale stabilita nel contratto o nell'ordine, a seguito della verifica della regolare esecuzione delle prestazioni pattuite;
2. Per quanto attiene ai Servizi e alle Forniture essi sono soggetti all'attestazione di regolare esecuzione espressa dal RUP, mentre per quanto attiene ai Lavori, essi sono soggetti al certificato di regolare esecuzione, come previsto dalla normativa vigente;
3. Le fatture elettroniche, dovranno specificare i costi relativi ai lavori/servizi, /forniture di cui trattasi, il codice IBAN della banca di riferimento o il n. di c/c bancario o postale sul quale effettuare il pagamento della fattura stessa, il n. del CUP (quando presente), il CIG obbligatoriamente;

### ***Art. 18 - Oneri fiscali***

Gli importi di spesa indicati nel presente regolamento sono sempre IVA esclusa.

### ***Art. 19 - Garanzie***

1. Per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 (art. 36 comma 2 lettera a) è facoltà della Destinazione non richiedere garanzie per la partecipazione alla procedura. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere

adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

2. Per affidamenti di importo compreso tra € 40.000,00 ed € 1.000.000,00 viene introdotto l'obbligo di costituzione di una cauzione provvisoria con le caratteristiche di cui all'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 e succ. modif. e di una polizza fideiussoria con le caratteristiche di cui all'art. 103 del medesimo decreto;

#### ***Art. 20 – Tutela dei dati personali***

1. La Destinazione garantisce, nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

#### ***Art. 21 – Norma di rinvio***

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento valgono le disposizioni contenute nel Codice, nel Codice Civile e tutte le altre disposizioni della normativa vigente in materia. Le modifiche e integrazioni intervenute alla medesima nonché i provvedimenti vincolanti adottati dall'Autorità anticorruzione prevalgono automaticamente sul presente regolamento.

#### ***ART. 22 – Entrata in vigore e norme transitorie***

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione sull'Albo Pretorio on line della Destinazione e resta permanentemente pubblicato sul sito internet della Destinazione medesima - Sezione gare forniture beni e servizi.